



**NOTE DI COMMENTO SULL'EMANANDO DECRETO MINISTERIALE EX ART.1/COMMA 1226
LEGGE 27/12/2006, N.296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) in materia di adozione di criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)**

(a cura di italo fanton – 07/04/07)

L'iniziativa ministeriale, volta a prevedere "criteri minimi uniformi" per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), in realtà propone l'introduzione di limitazioni e divieti per l'attività venatoria (e non solo) aventi portata generale da applicarsi indistintamente a tutte le ZPS ovunque siano ubicate (vedasi art. 5/1° comma lettere da "a)" a "j)") della bozza di decreto ministeriale datata 20/3/2007).

Tali prescrizioni, proprio in quanto dirette ad introdurre divieti generalizzati e aprioristici, contrastano con la *ratio* delle Direttive Comunitarie "Habitat" e "Uccelli" le quali si limitano ad indicare gli *obiettivi di tutela*, senza vietare –a priori- nessuna attività antropica (nemmeno l'attività venatoria), ma lasciando al caso specifico (quindi in relazione agli obiettivi di tutela perseguiti da ciascuna ZPS o ZSC costituita o designata) la valutazione di *compatibilità* o di *sostenibilità* delle attività "impattanti".

Questo significa che, se da un'adeguata valutazione tecnico-scientifica, l'attività venatoria risultasse in tutto o in parte incompatibile con gli obiettivi di tutela per cui una specifica ZPS o ZSC viene istituita, non potrebbe sussistere obiezione alcuna perché la Caccia venisse vietata o regolamentata in senso (ulteriormente) limitativo rispetto alla già vigente disciplina normativa e regolamentare.

E', però, evidente che tale indagine deve essere compiuta solo con riguardo al caso specifico (e quindi in considerazione della specifica motivazione per cui ZPS o ZSC vengono istituite) e non può risolversi in una generalizzazione aprioristica delle ipotesi di divieto.

Un esempio per tutti. In Lombardia, nella provincia di Pavia, è stata identificata una ZPS di oltre 30.000 ettari, denominata "Risaie della Lomellina", che ha quale *obiettivo di tutela* la protezione degli areali di nidificazione degli ardeidi (aironi, garzette, nitticore) . Si tratta di un areale liberamente aperto all'attività venatoria, gestito da un ATC (con la presenza di qualche riserva di caccia privata) e non comprendente aree naturali protette ex lege n.394/1991.

Ebbene: posto che il periodo di nidificazione delle specie tutelate è primaverile e posto che queste specie risultano comunque vietate alla caccia, che senso avrebbe –come invece vorrebbe imporre il decreto ministeriale- posticipare l'apertura della stagione venatoria alla prima domenica di ottobre ed anticipare la chiusura al 31 dicembre? Quale interferenza può avere sulla nidificazione degli ardeidi l'attività venatoria diretta ad altre specie ed esercitata in periodi temporali così distanti rispetto a quelli di riproduzione delle specie tutelate? E, se comunque si volesse ipotizzare un'interferenza (che non esiste) tra caccia e nidificazione degli aironi, come si

spiegherebbe allora che l'attività venatoria protratta per secoli in questi areali non ha sino ad oggi arrecato pregiudizio alcuno agli ardeidi e alla loro riproduzione?

Va ricordato inoltre che la vigente normativa di riferimento (D.P.R. n.357/1997 e succ.mod. e integr.) già prevede espressamente che la pianificazione territoriale (ivi compresi i piani faunistico venatori) siano assoggettati a preventiva valutazione di incidenza ambientale (V.I.A. - art.5). E questo proprio al fine di verificare –preventivamente e con riguardo specifico al sito (ZPS/ZSC) considerato- se l'attività in previsione risulti o meno compatibile con gli obiettivi di tutela per cui il sito stesso è stato istituito.

La stessa L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), nel proprio sito web www.lipu.it, nella pagina dedicata a Rete Natura 2000, ha introdotto una rubrica intitolata "VERO/FALSO" nella quale si danno risposte alle più frequenti domande sull'argomento. Il primo quesito affrontato riguarda proprio la caccia. Si chiede se è vero che nelle ZPS non si può cacciare. Il sito ambientalista risponde così: "Falso: non esiste un divieto di caccia nelle ZPS. L'obbligo è di garantire uno stato di conservazione favorevole alle specie di uccelli migratori o di interesse comunitario individuate nel sito, anche attraverso il mantenimento e il ripristino degli habitat necessari alla loro sopravvivenza e riproduzione. Tutte le attività umane sono quindi a priori permesse purché non pregiudichino questo obiettivo".

E questo è il criterio che è stato, da ultimo affermato, a livello europeo, dalla stessa BIRD LIFE INTERNATIONAL, l'associazione ambientalista referente ufficiale della Commissione Europea, come comprovato dal documento condiviso da quest'ultima con F.A.C.E (Federazione della Associazioni Venatorie Europee) ed E.L.O. (European Landowner's Organisation) al cui testo si rinvia.

RILIEVI SPECIFICI A RIGUARDO DELLE PREVISIONI DELL'ART.5 DELLA BOZZA DI D.M.

Ribadita l'assoluta indivisibilità dell'impostazione proposta dal Ministero con riguardo alle previsioni di divieti/limitazioni di portata generale, devono comunque svolgersi alcuni rilievi critici di merito, avvalendoci di argomenti peraltro desunti dal Manuale per la Gestione delle ZPS e IBA (Elaborato da Dipartimento Conservazione della Natura/MATT, LIPU-BIRDLIFE INT.) con riferimento alle Linee Guida per la Gestione dei siti Natura 2000 già adottate dal Ministero per l'Ambiente con D.M. 3 settembre 2002 (Gazz.Uff. n.224 del 24/09/2002).

1°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
 - a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Commento:

La generalizzazione del divieto, oltre che per le ragioni sopra esposte, si appalesa del tutto priva di motivazioni tecnico-scientifiche. A conferma della fondatezza della censura vedasi il Manuale per la Gestione delle ZPS e IBA (Elaborato da Dipartimento Conservazione della Natura/MATT, LIPU-BIRDLIFE INT.) ove si suggerisce l'apertura alla terza domenica di settembre (mai

comunque alla prima domenica di ottobre) come "misura gestionale" solo con riferimento ad alcune specifiche tipologie di ZPS e solo per una specie: la quaglia.

Specificamente:

- a pg. 26 sgg., punto 3.3, per le "ZPS/IBA CARATTERIZZATE DA AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE" si prevede (punto 7.3) tra le altre misure gestionali attinenti alla regolamentazione o interdizione del prelievo venatorio che "la caccia non dovrebbe essere consentita prima della terza domenica di settembre (Quaglia) - Impatto 11.2".
- a pg.35 sgg., punto 3.5, per le "ZPS/IBA CARATTERIZZATE DA AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI" si prevede (punto 10.1) "Quaglia: regolamentazione o interdizione del prelievo venatorio della specie, la caccia non dovrebbe essere consentita prima della terza domenica di settembre".

PROPOSTA: Si propone la cassazione della norma in esame.

2°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
 - b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

Commento:

Valgono anche a questo riguardo i rilievi espressi nella nota precedente. Di più: paradossalmente, la norma in esame finisce col colpire forme di caccia che il Manuale per la Gestione delle ZPS e IBA (Dipartimento Conservazione della Natura/MATT, LIPU-BIRDLIFE INT.) neppure prende in considerazione.

Se la preoccupazione è legata al presumibile rigore climatico del mese di gennaio, basti ricordare che già esiste una specifica norma della legge n.157/1992 (come tale applicabile a tutto il territorio dello Stato, ZPS comprese) che vieta l'esercizio della caccia su terreni coperti in tutto o in parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalla Regioni interessate (art.21 lett. m).

PROPOSTA: Si propone la cassazione della norma in esame.

3°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
 - c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Commento:

Si rinvia al commento di cui alla lettera a).

PROPOSTA: Si propone la cassazione della norma in esame.

4°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

Commento:

Divieto del tutto apodittico. La Direttiva 79/409 non prevede limitazioni né tantomeno divieti a che il cd.prelievo in deroga operi anche all'interno delle ZPS (sempre che ne ricorrano le condizioni di legge e che l'attività risulti compatibile rispetto agli obiettivi di tutela del sito).

PROPOSTA: Si propone la cassazione della norma in esame.

5°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

Commento:

Nessun commento. Si rinvia a quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia (AEWA).

PROPOSTA: Si propone il mantenimento della norma in esame, in allineamento alle previsioni della legge sopra citata.

6°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

Commento:

Nessun commento. Trattasi di previsione in linea con le direttive comunitarie.

PROPOSTA: Si propone il mantenimento della norma in esame, in allineamento alle previsioni della legge sopra citata.

7°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti

nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

Commento:

Nessun commento specifico anche se il divieto -pur improntato a condivisibili ragioni di prudenza- appare di dubbia portata (si può ancora parlare di "specie autoctone mantenute in purezza"?).

Si osserva, in ogni caso, che il Manuale per la Gestione delle ZPS e IBA (Dipartimento Conservazione della Natura/MATT, LIPU-BIRDLIFE INT.) prende in esame la questione-ripopolamenti in un solo contesto, con riferimento al punto 3.3 (pg.26 sgg.) - ZPS/IBA CARATTERIZZATE DA AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE per le quali qualifica come attività umana "impattante" (punto 13) l'introduzione o "ripopolamenti" con nuclei appartenenti a popolazioni o specie alloctone, ad es. popolazioni alpine di *Alectoris graeca* o *Alectoris chukar* (Coturnice) e Quaglie giapponesi (*Coturnix japonica*), auspicandone il divieto come misura di gestione.

PROPOSTA: Si propone il mantenimento della norma in esame.

8°) Previsione:

- Art.5 comma 1: In tutte le ZPS è fatto divieto di:
 - h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

Commento:

Previsione del tutto immotivata ed incomprensibile.

Le tre specie indicate sono comprese nell'allegato II della direttiva 79/409 (e non nell'allegato I, alla cui tutela le ZPS sono finalizzate) e, come tali, cacciabili (anche ai sensi della legge di recepimento della direttiva stessa, n.157/1992).

Per quanto riguarda la Pernice bianca, il prelievo venatorio (là dove si decide di operarlo) è da sempre subordinato a preventivi censimenti e attentamente misurato rispetto alla consistenza faunistica della specie, onde garantire non solo la sopravvivenza, ma l'incremento numerico. Occorre ricordare che ogni qual volta una specie è stata messa tra le specie interdette al prelievo venatorio, puntualmente si è finito col disinteressarsene pressochè totalmente (specie vietata=specie dimenticata, questo il detto ricorrente).

PROPOSTA: si propone di subordinare l'eventuale prelievo venatorio a piani di gestione obbligatori.

Quanto al Combattente, la soluzione proposta dal Ministero dell'Ambiente si fonda solamente su dati proposti da Bird Life International. Dati però non affidabili perché riferiti ai contingenti nidificanti per i quali NON ESISTE un programma di monitoraggio quantitativo serio nei paesi di riferimento (ovvero Russia e Svezia in cui nidifica il 96% della popolazione).

Al contrario i dati provenienti dalle aree di svernamento (dove gli uccelli sono censiti in modo molto più accurato) dimostrano -per una zona importante quale il delta interno del Niger in Mali-

una STABILITA' della popolazione dal 1972 al 2001 (cfr. Thorup, 2006, *Breeding waders in Europe 2000*. International Wader Studies 14. International Wader Study Group, UK).

In ogni caso, da studi effettuati nel contesto francese e italiano risulta che il prelievo venatorio della specie non può essere considerato come fattore di incidenza negativa sulla conservazione della stessa (Tucker G., 1996 - Investigation on the conservation measures taken by member states for bird species of annex 2 of the council directive 79/409/EEC which have an unfavourable conservation status. Report for UE Commission DG11).

PROPOSTA: si propone la cassazione della norma in esame.

Quanto alla Moretta, il divieto è proposto come soluzione al problema degli abbattimenti involontari di *Moretta tabaccata* (specie protetta) per confusione con la stessa *Moretta* (specie cacciabile).

Risulta, però, che la *Moretta tabaccata* è aumentata in Italia negli ultimi dieci anni sia come svernante che come nidificante (Melega, 2003). Questo nonostante che la *Moretta* sia sempre stata fatta oggetto di prelievo venatorio per tutti questi anni. Quindi la caccia non può essere considerata un fattore che ha inciso o in qualche modo limitato l'espansione della *Moretta tabaccata*.

In ogni caso, se si volesse comunque evitare il pericolo di una confusione tra le specie, sarebbe sufficiente adottare un'apertura di caccia alla Moretta al 1° novembre, quando le *Morette tabaccate* nidificanti sono partite per la migrazione post-nuziale verso l'Africa. Tale soluzione è già stata adottata su proposta ACMA dalla Regione Emilia Romagna.

PROPOSTA: si propone il differimento dell'apertura della caccia alla *Moretta* alla data del 1° novembre.

9°) Previsione:

- Art.5 comma 1: in tutte le ZPS è fatto divieto di:
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - ii) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;

Commento:

Trattasi di previsioni assolutamente ingiustificate. Il Manuale per la Gestione delle ZPS e IBA (Dipartimento Conservazione della Natura/MATT, LIPU-BIRDLIFE INT.) non prende neppure in considerazione l'attività cinofila come attività "impattante". L'unico riferimento riguarda la presenza ed il controllo di cani (e gatti) inselvatichiti che arrecano molestia alle colonie di uccelli marini (TIPOLOGIA ZPS 3.7, pg. 43 sgg.). In ogni caso, le attività in esame risultano già disciplinate da atti normativi regolamentari e, per quanto concerne le zone cinofile, assoggettabili a preventiva valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. n.357/1997 e succ.mod. e integr..

PROPOSTA: si propone la cassazione della norma in esame essendo l'attività in esame già esaustivamente normata e, per le zone cinofile, comunque riconducibile a preventiva valutazione di incidenza ambientale (art.5 DPR n. 357/1997 e succ.mod. ed integr.).

